



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

composto dai magistrati:

dott. Maurizio Gallo

Presidente

dott. Fulvio Dacomo

Giudice delegato

dr. ing. Luigi Vinci

Giudice tecnico

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile n. 37/2006 R.G., avente ad oggetto: "Risarcimento danni", passata in decisione all'udienza collegiale del 5.7.2010 e vertente

t r a

De Biase Pompeo (cf. DBSPMP45M01H994Q) e **Mauriello Pierina** (cf. MRLPRN55L68G496F), rappresentati e difesi dall'avv. Antonio De Maio, giusta procura in margine al ricorso, e domiciliati in Napoli via calata San Marco n. 24 presso lo studio dell'avv. Vincenzo Fiume,

ricorrenti

e

Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, Bacini del Sarno, dei Torrenti Vesuviani e dell' Irno, già Consorzio di Bonifica Agro Nocerino Sarnese, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Scarpa ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. E. Puglia in Napoli viale J. F. Kennedy n. 311, giusta procura a margine della memoria di costituzione e risposta,

e

Regione Campania, rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo Alvino e con lui domiciliata in Napoli via S. Lucia n. 81, giusta procura generale per notar Cimmino del 17.9.2002,

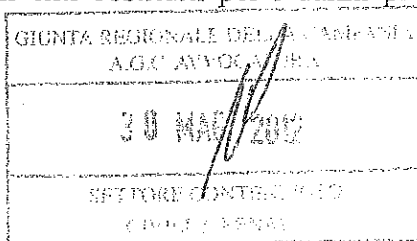
e

Provincia di Salerno, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Campolo. Beniamino Spirito, giusta procura speciale per notaio Francesco Coppa in data 11.1.2010, e domiciliata presso lo studio dell'avv. Carlo Maione in Napoli via L. Settembrini n. 110,

resistenti

CONCLUSIONI

Per i ricorrenti: Voglia il Collegio dichiarare: 1) l'esclusiva responsabilità dell'evento in testa alla Regione Campania, quale ente responsabile per la manutenzione ordinaria e straordinaria del fiume Solofrana; 2) condannare, anche in solido tra loro, gli enti costituiti per i danni patiti dai ricorrenti,



oltre interessi e rivalutazione monetaria. Vinte le spese di lite, con attribuzione.

Per il Consorzio di Bonifica, dichiarare la carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti; in subordine dichiarare la carenza di legittimazione passiva del Consorzio, e in ogni caso respingere la domanda con vittoria di spese di lite.

Per la Regione Campania, dichiararsi la carenza di legittimazione passiva e comunque rigettarsi la domanda attorea con vittoria di spese di lite.

Per la Provincia di Salerno, dichiararsi la carenza di legittimazione passiva; in subordine respingersi la domanda, e in estremo subordine contenere il risarcimento del danno e dichiarare il concorso di colpa dei ricorrenti.

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 13.3.2006 De Biase Pompeo e Mauriello Pierina, proprietari di una unità immobiliare sita in Mercato San Severino -frazione Pandola-, convenivano in giudizio avanti questo Tribunale la Regione Campania, deducendo:

- che nei pressi della loro abitazione il torrente Solofrana si diramava in due tronconi, il torrente Solofrana e l'alveo San Pietro;
- che tra il 3 ed il 4.12.2005 il torrente a causa di abbondanti piogge aveva esondato inondando fondi ed abitazioni, tra cui il proprio giardino e garage, provocando notevoli danni;
- che la responsabilità dei danni, provocata da mancata straordinaria ed ordinaria manutenzione, andava ascritta alla Regione Campania; e chiedendone pertanto la condanna al risarcimento dei danni subiti.

Si costituiva in giudizio la Regione Campania, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva per essere gli interventi manutentivi demandati alla Provincia di Salerno e al Consorzio di Bonifica dell'Agro Nocerino Sarnese, di cui chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa; e nel merito deducendo la sussistenza del caso fortuito e la eccezionalità dell'evento atmosferico, connesso anche alla forte urbanizzazione delle aree interessate, e contestando la esistenza e la entità del danno.

Provvedevano quindi i ricorrenti alla integrazione del contraddittorio nei confronti degli ulteriori due enti, nei cui confronti estendevano le domande originariamente poste nei confronti della sola Regione Campania.

Si costituiva quindi in giudizio il Consorzio di Bonifica, contestando la propria legittimazione passiva, per non rientrare il tratto di Solofrana in oggetto tra quelli affidati alla propria manutenzione; e per essere invece responsabile la sola Regione Campania, essendo il Solofrana un corso d'acqua naturale; infine e nel merito contestando le affermazioni attoree; nonché la Provincia di Salerno, che parimenti eccepiva la propria carenza di legittimazione.

Completata l'istruttoria con escussione di testi e produzione di documentazione, la causa veniva quindi rinviata al collegio e alla udienza del 5.7.2010 passava in decisione, sulle conclusioni in epigrafe trascritte.



Motivi della decisione

La domanda è parzialmente fondata, e deve essere pertanto accolta.

In primo luogo i ricorrenti hanno fornito prova della loro legittimazione attiva, con la produzione di copia dell'atto di compravendita dell'immobile in oggetto, nonché testimonialmente venendo accertato che la cantina del loro immobile venne invasa dalle acque esondate dal torrente Solofrana, con perdita degli oggetti ivi contenuti.

Nel merito, è rimasto inequivocabilmente accertato che, così come sostenuto da parte ricorrente, e non escluso dalle parti resistenti, tra il 3 ed il 4.12.2005, in seguito a forti precipitazioni atmosferiche, il torrente Solofrana in alcuni punti esondò ed in altri ruppe gli argini sotto la spinta dell'acqua, determinando l'allagamento delle zone circostanti, ed in particolare del locale garage dei ricorrenti che rimase invaso "fino all'altezza delle ginocchia" dall'acqua e dai materiali estranei fuoriusciti dall'alveo. In particolare è stata prodotta dai ricorrenti, e non contestata dalle altre parti in causa, copia di una relazione di CTU svolta dall'ing. Maurizio Giannattasio in altro giudizio (n. 38/2006 r.g.) pendente avanti questo Tribunale, ed avente ad oggetto lo stesso evento dannoso (esondatazione del Solofrana in data 3-4.12.2005 nella zona di Mercato San Severino - frazione Pandola). Il CTU a seguito di approfondito esame dei luoghi ha rilevato che l'evento piovoso non poteva definirsi eccezionale, e che il tronco di alveo da cui si è generata l'esondatazione avrebbe potuto convogliare e smaltire l'intera onda di piena se non vi fosse stata una deficienza strutturale della sponda sinistra dell'alveo, realizzata per un certo tratto con dei blocchi di cemento semplicemente appoggiati, e priva pertanto dei requisiti minimi di impermeabilità e indeformabilità alle spinte idrodinamiche della corrente.

In ordine alla legittimazione passiva, deve essere quindi affermata quella della Regione Campania, con esclusione della responsabilità degli altri due resistenti. Affermato, in primis, che il torrente Solofrana è un corso d'acqua naturale, il cui corso si esaurisce nel territorio della regione, va ricordato che in virtù dell'art. 2, lett. e), del d.p.r. 15.1.72 n. 8, sono state trasferite alle regioni le funzioni amministrative riguardanti le opere idrauliche di quarta e quinta categoria e quelle non classificate e cioè in particolare, per quel che qui interessa, la sistemazione degli alvei ed il contenimento delle acque dei grandi colatori, mentre, in virtù dell'art. 90, lett. e), del d.p.r. 24.7.77 n. 616 e dell'art. 10, lett. f), della legge 18.5.89 n. 183, sono attribuite alle regioni le funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici. Sicché, per quanto gli alvei in questione rientrano nel demanio idrico statale, ai sensi dell'art. 822 c.c., e non ne risulti il trasferimento al patrimonio regionale, la relativa manutenzione e conservazione in buono stato di efficienza spetta in generale alla Regione. L'art. 11 della legge n. 183/1989 sopra citata prevede che i comuni, le province ed i loro consorzi, nonché gli altri enti pubblici interessati

partecipano all'esercizio delle funzioni regionali in materia nei modi e nelle forme stabilite dalle regioni. Va allora rilevato che la Regione Campania con l'art. 25 della legge regionale 29.5.80 n. 54 ha sub-delegato alle province alcune funzioni in materia di acque pubbliche. la cui esatta individuazione è stata operata con la legge regionale 20.3.82 n. 16 e nessuna delle quali riguarda gli interventi di conservazione e manutenzione degli alvei (si tratta, infatti, delle funzioni relative agli attingimenti di acqua dai corsi di acque pubbliche, alla ricerca ed estrazione di acque sotterranee, alle piccole derivazioni di acqua ed alla polizia delle acque), sicché appare evidente che il contenuto della sub-delega in parola non elide l'esclusiva responsabilità della Regione in tema di omessa manutenzione di torrenti, alvei e grandi colatori, essendo rimasti i relativi interventi di sua diretta competenza.

La situazione non è mutata in seguito al nuovo assetto delle competenze in materia fissato -in attuazione della delega di cui agli artt. 1 e 4 della legge 15.3.97 n. 59- dal d. lgs. 31.3.98 n. 112, e, per le Regioni che come la Regione Campania non hanno tempestivamente provveduto alla specifica ripartizione delle competenze tra esse e gli enti locali minori, dal d. lgs. 30.3.99 n. 96 (art 34). Ed infatti l'intervento effettuato da tale ultima normativa ha riguardato, secondo il limite fissato dall'art 4, co. 5°, della legge n. 59/97, solo l'individuazione dell'ente al quale le competenze di gestione delle opere idrauliche dovevano essere trasferite, ma non anche il trasferimento delle risorse umane, finanziarie, organizzative e strumentali necessarie per garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio dei compiti e delle funzioni trasferiti; laddove l'art. 7 del d. lgs. 112/98 dispone proprio che, al fine di garantire l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti trasferiti, la decorrenza del loro esercizio sia contestuale al trasferimento dei beni e delle risorse umane, finanziarie, organizzative e strumentali.

Va infine rilevato come la legge regionale n. 8/1994 abbia indicato il bacino idrografico del Sarno, di cui il torrente Solofrana è affluente, quale bacino idrografico di interesse regionale; ed istituito l'Autorità di Bacino regionale, con finalità di indirizzo, coordinamento e controllo sul bacino idrografico di competenza al fine di conservare e difendere il suolo da tutti i fattori negativi naturali ed antropici. E pertanto la legge regionale n. 4/2003, nell'adeguare il regime di intervento dei consorzi di bonifica, ha specificato, "in accordo con le disposizioni di cui alla legge regionale 7 febbraio 1994 n. 8" (art. 1), che la contribuzione dei privati per l'esercizio e la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica è esclusa per quelle dichiarate di preminente interesse regionale, i cui oneri di manutenzione e gestione sono a totale carico della Regione (art. 12 comma 3).

Ininfluyente è poi il generico richiamo che la difesa della Regione fa a comportamenti illegittimi esercitati sul territorio senza il preventivo assenso della p.a., probabilmente riferendosi ai fenomeni di intensa e non programmata urbanizzazione ed industrializzazione di territori in origine agricoli che ha modificato negli ultimi decenni l'assetto idrogeologico del

territorio campano, creando spesso situazioni di sovraccarico delle portate dei corsi d'acqua e di intenso inquinamento delle loro acque, posto che ciò non può esimere la Regione dalla responsabilità per non averne curato la straordinaria manutenzione o una corretta ricostruzione, tanto da provocarne l'intasamento e l'inefficienza idraulica, tanto più che, essendosi sviluppati i suddetti fenomeni nel corso di diversi decenni, un'accorta politica di tutela del territorio avrebbe consentito alla Regione di individuare il problema e di avviare per tempo un articolato programma di adeguamento dei corsi d'acqua alle nuove esigenze che andavano emergendo ed estendendosi, sicché il fatto che per decenni il problema sia rimasto accantonato, senza che neppure si avviasse un programma di adeguamento della rete dei colatori (iniziative in tal senso essendo partite solo dopo il 1998 e grazie ad interventi straordinari dello Stato) non può che sottolineare la colpa della Regione per difetto di diligenza nella cura del sistema dei corsi d'acqua affidati alla sua gestione e manutenzione.

Infine, non può neppure ritenersi che si sia presenza di un evento eccezionale tale da rompere il nesso di causalità tra il fatto e l'evento perché se è vero che vi furono piogge intense, non risulta che ebbero carattere di eccezionale intensità, né che venne dichiarato lo stato di calamità naturale.

In ordine al quantum del risarcimento, va detto che, se è vero che i testi hanno confermato che all'interno del garage erano presenti un vecchio ciclomotore "Si" della Piaggio divenuto inutilizzabile, nonché derrate alimentari andate perse, nessuna prova è stata fornita in ordine alla entità dei danni stessi, in quanto la consulenza tecnica di parte dell'ing. Tepedino non è stata confermata testimonialmente, ed anzi il consulente di parte ha dichiarato avere predisposto la stima dei danni sulla base dei dati forniti dallo stesso danneggiato. Sulla base peraltro delle fotografie del locale allagato, prodotte unitamente alla relazione di parte e non contestate dai resistenti, ritiene il Tribunale doversi liquidare i seguenti danni:

- per rimozione melma e detriti, pulizia locale, trasporto a discarica dei rifiuti, risistemazione delle pareti, a corpo € 500,00;
- per il ciclomotore danneggiato, € 300,00;
- per radio-registratore ed attrezzi da lavoro, che compaiono in foto, € 300,00.

Nessun altro importo deve essere liquidato, sia per le derrate alimentari, per mancanza di prova in ordine alle quantità e consistenza, sia per la bicicletta, di cui non è stata provata la impossibilità di recupero, sia ancora per gli altri beni mobili, del cui danneggiamento non è stata fornita prova.

Devesi pertanto condannare la Regione Campania al pagamento in favore dei ricorrenti dell'importo totale di € 1.100,00 oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data del fatto illecito (4.12.2005) fino alla data della presente sentenza, ed interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. S.U. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta

conforme (da ultimo, Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.

Le spese seguono la soccombenza, e vanno liquidate come da dispositivo. Si ritiene equo compensare quelle relative al rapporto intercorso con la Amministrazione Provinciale ed il Consorzio, a cagione delle obiettive difficoltà di individuazione dei soggetti responsabili.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, pronunciando sulla domanda proposta da De Biase Pompeo e Mauriello Pierina nei confronti della Regione Campania con ricorso notificato in data 13.3.2006, e con la chiamata in causa del Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, Bacini del Sarno, dei Torrenti Vesuviani e dell' Irno, nonché della Provincia di Salerno; disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:

1) condanna la Regione Campania al pagamento in favore dei ricorrenti dell'importo di € 1.100,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali calcolati come in motivazione;

2) condanna la Regione Campania alla rifusione in favore dei ricorrenti delle spese di lite, che si liquidano in € 78,00 per spese, € 1.100,00 per onorari ed € 574,00 per diritti, oltre rimborso forfettario spese, IVA e CPA sul dovuto.

3) Dichiara compensate le spese di lite inerenti il rapporto processuale intercorso con la Provincia di Salerno ed il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, Bacini del Sarno, dei Torrenti Vesuviani e dell' Irno. Napoli 5.7.2010.

IL GIUDICE EST.

IL PRESIDENTE

IL CANCELLIERE pos. ec. G1

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

n. 15.011.2010

IL DIRIGENTE DI CANCELLERIA

ENRICO GALLI

Agente della Polizia Pubblica n. 1	Importo	29.24	5.16	223.04	16.12.11	14.864
Il Consorzio di Bonifica Sarno e S. Angelo	Importo	20.64	168.00			
Costo	8067					

RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2012, addì _____, ad istanza dell'Avv. Antonio De Maio nella qualità, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario di Napoli ho notificato, la suesesa sentenza del Tribunale Regionale delle Acque di Napoli, in formula esecutiva a:

- **Regione Campania**, nella persona del suo Presidente corrente per la carica in via Santa Lucia n. 81 Napoli;
- e ciò ho eseguito mediante consegna di copia conforme a:

Il Uff. Giud. ha ricevuto e sottoscritto atto ad ass. e strascino per la consegna di copia
dall'istituto addetto alla funzione degli

Collecchio Silvestri

29 MAG 2012

CORTE D'APPELLO
DI NAPOLI

UFFICIALE GIUDIZIARIO C.
Alberto De Luca